

Sicurezza sociale in Svizzera

Informazioni utili su assicurazioni, prestazioni e finanziamento



Assicurazioni			Prestazioni				Finanziamento														
Assicurazioni	Assicurati	Salario annuo (SA) per calcolo prestazioni	Vecchiaia	Decesso	Incapacità lavorativa temporanea	Incapacità di guadagno permanente	Disoccupazione	Salario annuo di riferimento (SR)	Contributi del lavoratore	Contributi del datore di lavoro											
<p>AVS (Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti)</p> <p>AI (Assicurazione per l'invalidità) Prestazioni compl. (PC); ev. in aggiunta all'AVS/AI</p> <p>IPG (Indennità per perdita di guadagno) Indennità giornaliera per servizio militare, civile e protezione civile</p> <p>Indennità per maternità/paternità (obbligatoria)</p>	<p>Tutte le persone che sono domiciliate o che esercitano un'attività lavorativa in Svizzera</p> <p>Beneficiari di rendite AVS/AI, indennità giornaliera AI, assegni per grandi invalidi</p> <p>Diritto all'indennità per maternità/paternità se il genitore è stato assicurato durante i 9 mesi immediatamente precedenti il parto e in questo periodo ha lavorato per almeno 5 mesi</p>	max. 88200.–	<p>(Solo AVS) Rendita di vecchiaia (RV): min. 14700.–/max. 29400.–</p> <p>Coniugi/conviventi registrati (ai sensi LUD): al massimo 150% RV; max. 44100.–</p> <p>Età pensionabile: donne/uomini: 65 anni Pensionamento anticipato: 1-2 anni Riduzione: 6.8%/13.6%</p> <p>Rendita per figli: 40% RV, min. 5880.–/max. 11760.–</p>	<p>(Solo AVS) Rendita per vedove (RVed): 80% RV per vedove con figli o vedove che hanno compiuto i 45 anni e il cui matrimonio è durato almeno 5 anni, min. 11760.–/max. 23520.–</p> <p>Rendita per orfani: di un solo genitore: 40% RV, min. 5880.–/max. 11760.–; di entrambi i genitori: 60% RV, min. 8820.–/max. 17640.–</p> <p>Rendita per vedovi/conviventi registrati superstiti (ai sensi LUD): 80% RV per vedovi con figli</p>	<p>(Solo AI) Indennità giornaliera: 80% SA e assegni per i figli durante la fase di reinserimento</p> <p>IPG: 80% dell'indennità per perdita di guadagno (max. 220.– al giorno)</p> <p>Maternità: 80% dell'indennità per perdita di guadagno (max. 220.– al giorno) per 14 settimane dalla nascita</p> <p>Paternità: 80% dell'indennità per perdita di guadagno (max. 220.– al giorno) per due settimane (14 indennità giornaliera) nell'arco di 6 mesi dalla nascita</p>	<p>(Solo AI) Rendita d'invalidità (RI): le rendite dipendono dal grado di IG e sono calcolate in base alla rendita di vecchiaia</p> <p>Grado di invalidità Rendita</p> <p>≥ 70% = rendita intera (100%) ≥ 50% = rendita corrispondente al grado di invalidità (ad es. grado di invalidità 55% = rendita del 55%) ≥ 40% = grado di invalidità 40% = rendita del 25%; grado di invalidità 41% = rendita del 27.5%*</p> <p>* A ogni ulteriore aumento dell'1% del grado di invalidità la rendita aumenta del 2.5%</p> <p>Rendita per figli: come per AVS</p>		<p>Salario annuo senza assegni familiari e per figli</p> <p>Contributi a prescindere dal salario</p>	<p>Dipendenti/datori di lavoro: dal 1° gen. successivo al compimento del 17° anno d'età, in % del SR:</p> <table border="1"> <tr> <td>4.35</td> <td>AVS</td> <td>4.35</td> </tr> <tr> <td>0.70</td> <td>AI</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>0.25</td> <td>IPG</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>5.30</td> <td></td> <td>5.30</td> </tr> </table> <p>I lavoratori indipendenti sono soggetti a una tassazione postnumerando del 10.0% massimo del reddito da lavoro puro; al di sotto di 58800.– scala decrescente dei contributi, al di sotto di 9800.– contributo minimo 514.–.</p> <p>I contributi di chi non lavora (a partire dai 20 anni compiuti) dipendono da patrimonio e reddito sostitutivo (min. 514.– e max. 25700.–).</p> <p>I pensionati che esercitano un'attività lavorativa sono esonerati dal pagamento dei contributi per redditi massimi di 1400.– al mese oppure 16800.– all'anno.</p>	4.35	AVS	4.35	0.70	AI	0.70	0.25	IPG	0.25	5.30		5.30
4.35	AVS	4.35																			
0.70	AI	0.70																			
0.25	IPG	0.25																			
5.30		5.30																			
<p>LPP (minimo) (Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, obbligatoria)</p>	<p>Tutte le persone lavorativamente attive con un salario assicurato AVS superiore a 22050.–. Dal 1° gen. successivo al compimento del 17° anno di età per il decesso e l'invalidità; dal 1° gen. successivo al compimento del 24° anno di età anche per le prestazioni di vecchiaia</p>	max. 88200.– meno 25725.– (deduzione fissa di coordinamento) max. 62475.–/min. 3675.–	<p>Rendita di vecchiaia: 6.8% del capitale di vecchiaia con interessi al momento del pensionamento</p> <p>Rendita per figli: 20% RV</p> <p>Età pensionabile: donne/uomini: 65 anni</p>	<p>Rendita per vedove/i: 60% della rendita d'invalidità o di vecchiaia per le persone vedove con figli o che hanno compiuto i 45 anni e il cui matrimonio è durato almeno 5 anni</p> <p>Indennità unica per vedove/i: 300% RVed, se la/il vedova/o non ha diritto ad alcuna rendita</p> <p>I/Le partner registrati/e superstiti sono equiparati ai/alle vedovi/e</p> <p>Rendita per orfani: 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia</p>	<p>Versamento delle rendite d'invalidità solo dopo un periodo d'attesa di 12 mesi</p>	<p>Rendita d'invalidità: 6.8% del capitale di vecchiaia proiettato senza interessi</p> <p>Grado di invalidità: come per AVS/AI</p> <p>Rendita per figli: 20% RI</p>	<p>Copertura LPP: in caso di decesso e invalidità finché l'AD corrisponde indennità giornaliera di min. 84.70</p>	max. 88200.– meno 25725.– max. 62475.–/min. 3675.–	<p>Uomini/donne</p> <table border="1"> <tr> <td>25-34</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>35-44</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>45-54</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>55-65</td> <td>18%</td> </tr> </table> <p>Oneri a carico del datore di lavoro: min. 50% di tutti i contributi Tasso di interesse minimo LPP 2024: 1.25%</p>	25-34	7%	35-44	10%	45-54	15%	55-65	18%				
25-34	7%																				
35-44	10%																				
45-54	15%																				
55-65	18%																				
<p>LAINF (Assicurazione contro gli infortuni, obbligatoria)</p>	<p>Tutti i lavoratori dipendenti impiegati in Svizzera</p> <p>o inviati in trasferta all'estero per un periodo limitato</p> <p>I lavoratori dipendenti con un orario settimanale medio inferiore alle 8 ore non sono assicurati contro gli infortuni non professionali.</p>	max. 148200.–	<p>Rendita di invalidità LAINF a partire dall'età pensionabile ordinaria: al momento dell'infortunio la persona invalida aveva meno di 45 anni: la rendita viene erogata con importo invariato aveva da 45 a 63/64 anni: per ogni anno intero in cui l'assicurato, dopo i 45 anni di età, ha un grado di invalidità inferiore al 40% la rendita viene ridotta dell'1% all'anno, al max. tuttavia del 20%; se il grado di invalidità è di min. il 40% la riduzione è pari al 2% all'anno, al max. tuttavia al 40% aveva da 65 anni in su: non viene erogata alcuna rendita di invalidità</p>	<p>Rendita per vedove/i: 40% SA Rendita per orfani di un genitore/entrambi i genitori: 15/25% SA In totale al massimo: 70% SA</p> <p>Requisito per vedove senza figli: rendita per le vedove che hanno almeno 45 anni o un grado di invalidità di min. $\frac{2}{3}$ In caso contrario: indennità vedovile una tantum Vedovi senza figli: rendita per i vedovi che hanno un grado di invalidità di min. $\frac{2}{3}$</p> <p>I/Le partner registrati/e superstiti sono equiparati ai vedovi</p>	<p>Indennità giornaliera: 80% SA a partire dal 3° giorno dopo l'infortunio fino al riacquisto dell'intera capacità di guadagno o fino alla decorrenza della rendita AI, ovvero fino al decesso</p>	<p>Rendita: importo a seconda del grado d'invalidità (dal 10% proporzione lineare fino al 100%): • rendita intera 80% del salario assicurato • nessuna rendita per figli di invalidi</p> <p>Rendita complementare: se al contempo sussiste diritto a una rendita AVS o AI: integrazione rendita AVS/AI fino al 90% del guadagno assicurato</p>	<p>Copertura LAINF: dal 1° giorno della disoccupazione o dalla notifica all'AD e finché l'AD corrisponde indennità giornaliera</p>	Salario annuo senza assegni familiari	<p>Premio per infortuni non professionali in base alla classe di rischio</p> <p>I contributi possono essere assunti dal datore di lavoro</p>	<p>Premio per infortuni professionali (incl. malattie professionali) in base alla classe di rischio</p> <p>I contributi sono a carico del datore di lavoro</p>											
<p>Pagamento salario in caso di malattia (ACM) ai sensi dell'art. 324a CO in assenza di una polizza ind. giornaliera (facoltativa)</p>	Tutto il personale; deroghe possibili come da contratto		Fino alla decorrenza della rendita AVS ovvero come da condizioni d'assicurazione, purché sia certificata la persistenza dell'incapacità di guadagno		<p>Indennità giornaliera: 80% SA per max. 730 giorni; di solito dal 15°/31° giorno e solo per incapacità lavorativa di min. 25%</p>	La durata delle prestazioni è limitata a max. 730 giorni	Mezza indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa fino al 50%; oltre: indennità giornaliera intera	Salario annuo senza assegni familiari	In base alla categoria professionale e alle condizioni di lavoro convenute (CCL)												
<p>AD (Assicurazione contro la disoccupazione, obbligatoria)</p>	Tutti i lavoratori soggetti all'AVS, fino all'età di pensionamento	max. 148200.– 2.2% fino al massimo LAINF			<p>Indennità giornaliera AD: 44 giorni (max. 30 consecutivi) in caso di malattia o infortunio</p>		70% o 80% SA, in base all'obbligo di mantenimento e al salario	Salario annuo, max. 148200.–	1.1% SR fino a 148200.–	1.1% SR fino a 148200.–											
<p>LAMal (Assicurazione contro le malattie, obbligatoria)</p>	Tutte le persone domiciliate in Svizzera				Prestazioni per prevenzione, cura e riabilitazione			Contributi degli assicurati secondo il luogo di domicilio, contributi statali per redditi modesti													

Con le soluzioni previdenziali Allianz potete affrontare al meglio tutte le situazioni della vita.

Vi copriamo le spalle, guardiamo avanti e, se succede qualcosa, siamo al vostro fianco.
Così potete continuare a vivere la vita con coraggio.

Allianz Suisse

T +41 58 358 71 11

F +41 58 358 40 42

contact@allianz.ch

[allianz.ch](https://www.allianz.ch)

[@allianzsuisse](#)     